

Regolamento

Prevenzione e contrasto al fenomeno del BULLISMO E CYBERBULLISMO

PREMESSA

Le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo emanate nell'aprile del 2015 e successivamente integrate nel mese di Gennaio 2021 e la legge 71/2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" insistono sul fronte della prevenzione del fenomeno del bullismo e, più in generale, di ogni forma di violenza.

Con l'avvento dei social, il bullismo ha assunto le forme pericolose del cyberbullismo. Su questo aspetto la riforma della "Buona Scuola", Legge 107 del 13 luglio 2015, individua tra gli obiettivi formativi prioritari "la prevenzione e il contrasto di ogni forma di discriminazione e del bullismo anche informatico". In generale gli atti di bullismo e di cyberbullismo si configurano sempre più come manifestazione della scarsa tolleranza e della non accettazione della diversità: chi è diverso per etnia, per religione, per caratteristiche psicofisiche, per orientamento sessuale e per particolari realtà familiari, molto spesso diventa vittima di violenze a causa di pregiudizi discriminatori derivanti da stereotipi. I ragazzi di oggi utilizzano gli strumenti tecnologici (smarthphone, tablet e pc) spesso sconoscendo sia le regole minime di sicurezza sia le regole comportamentali da adottare online, poiché ritengono che ciò che si fa in rete non abbia alcuna valenza nella vita reale. Alla luce di queste considerazioni il nostro Istituto, da diversi anni, ha ritenuto necessario effettuare interventi di formazione/informazione capaci di dare alle ragazze e ai ragazzi strumenti per acquisire competenze e per esercitare una cittadinanza digitale responsabile e consapevole. Si ritiene altresì progettare percorsi di formazione nei confronti dei docenti, affinché siano preparati a cogliere segnali di disagio negli studenti e nelle studentesse e prossimamente anche nei confronti dei genitori. Per raggiungere le finalità suindicate il nostro istituto è pronto ad accogliere eventuali proposte che potranno pervenire dall'Osservatorio Provinciale sul bullismo e cyberbullismo costituito presso l'Ambito Territoriale Scolastico di Palermo ed inoltre si avvarrà del contributo di istituzioni quali A.S.P. distretto sanitario di Corleone, Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Postale, Tribunale per i minori, in modo da approfondire, in modo integrato, i diversi aspetti della tematica in oggetto. Il "Di Vincenti" dunque, nell'ambito dell'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet, si impegna a prevenire, individuare e combattere il bullismo e il cyber bullismo in tutte le forme utilizzando, qualora si rendano necessari, provvedimenti disciplinari tesi a ripristinare comportamenti corretti all'interno della scuola "attraverso attività di natura

sociale e culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica”(Statuto delle studentesse e degli studenti art. 4 comma 2).

Art.1

Tutte le studentesse e gli studenti hanno il diritto di vivere in un sereno luogo di apprendimento quale la scuola rispettando l’alterità dovuta a diversa etnia, religione, caratteristiche psico-fisiche, orientamento sessuale, realtà familiare. L’IISS “DON CALOGERO DI VINCENTI” dichiara in maniera chiara e ferma l’inaccettabilità di qualsiasi forma di prepotenza, di violenza, di sopruso, di bullismo e di cyberbullismo. Attraverso i propri regolamenti, il patto di corresponsabilità, le strategie educative mirate a costruire relazioni sociali positive, l’azione formativa rivolta a tutta la comunità educante mira a prevenire e a rimuovere comportamenti problematici e a migliorare il clima della scuola e a supportare eventuali studenti in difficoltà. L’intervento educativo, ispirato e guidato

dall’idea del bene comune all’interno del microsistema/classe che interagisce con altri microsistemi (scuola e famiglia) e all’interno del più ampio sistema sociale, si esplica in tre momenti e fasi fondanti:

- PREVENZIONE nei confronti di situazioni conflittuali attraverso un clima sereno dato da regole chiare e condivise.
- PROMOZIONE delle buone pratiche.
- CONTRASTO nei confronti di ogni forma di prevaricazione.

Al fine di realizzare pienamente un approccio preventivo significativo ed efficace e un completo processo di “rieducazione”, saranno messe in atto azioni di acquisizione/adequamento delle competenze sociali.

Art.2

Il cyberbullismo si definisce come un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, email, chat, instant messaging, siti web, socialnetwork, telefonate), il cui obiettivo è quello di provocare danni ad un coetaneo incapace di difendersi. Le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi e risultano incontrollabili. Qualsiasi atto di cyberbullismo si ritiene, dunque, deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente.

Art. 3

Il presente Regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento d’Istituto e del Patto di corresponsabilità. Esso assume come quadro di riferimento la normativa di seguito indicata: artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana; artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale; artt. 2043- 2047-2048 Codice Civile; Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”; direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità”; direttiva MIUR n.1455/06; linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (MIUR Aprile 2015); D.P.R.

249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”; Legge 71 del 29 maggio 2017 riguardante le “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e contrasto del cyberbullismo”; ; linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (MIUR GENNAIO 2021);

Art.4

L’evoluzione della tecnologia e delle sue opportunità, il Piano nazionale scuola digitale, la possibilità di utilizzare device anche personali a scopo didattico, richiedono strategie finalizzate ad un uso più utile e attento di tali strumenti. La didattica pertanto può guidare l’uso competente e responsabile dei cellulari che devono costituire un mezzo e non un fine “Proibire l’uso dei dispositivi a scuola non è la soluzione. A questo proposito ogni scuola adotta una Politica di Uso Accettabile (PUA) delle tecnologie digitali” (Decalogo sull’utilizzo dei cellulari in classe).

Per queste ragioni è consentito l’uso dei dispositivi in aula, solo nei tempi e nei modi che i docenti ritengono più opportuni e solo per finalità didattiche. Qualora gli studenti utilizzino il proprio smartphone e/o altri dispositivi per altri scopi che non siano quelli didattici è previsto il loro temporaneo sequestro prevedendone comunque la restituzione al termine dell’orario scolastico

Art.5

Le studentesse e gli studenti devono essere messi in condizione di acquisire le regole minime di sicurezza e le regole comportamentali da adottare online per esercitare una cittadinanza digitale consapevole che non può essere disgiunta da una formazione etica. Per questo la scuola si impegna a predisporre interventi informativi, formativi, preventivi, educativi da realizzare in concerto con l’Osservatorio Provinciale sul bullismo e il cyber bullismo e con le istituzioni correlate (ASP, Carabinieri, Polizia postale, etc)

Art.6

Il Dirigente Scolastico:

- assicura la massima informazione alle famiglie di tutte le attività intraprese, per tale finalità utilizzerà anche una sezione dedicata sul sito web della scuola;
 - raccoglie e diffonde le buone pratiche educative , organizzative e azioni di monitoraggio;
 - attiva specifiche intese con i servizi territoriali in grado di fornire supporto specializzato e continuativo agli eventuali minori coinvolti;
- informa tempestivamente, qualora venga a conoscenza di atti di cyberbullismo, i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti, siano essi vittime o artefici e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

Art. 7

Il docente Referente, individuato all’interno della scuola, coordina le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo elaborate in collaborazione con la Polizia, associazioni e centri di aggregazione interessati al problema; effettua azioni di monitoraggio; promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti di istituto che coinvolgono genitori, studenti e tutto il personale;

Art.8

Il Consiglio di classe vigila su atti, fatti, comportamenti che, se non attentamente presi in considerazione, potrebbero sfociare in situazioni a rischio; pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all’approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile; favorisce un clima collaborativo all’interno della

classe e nelle relazioni con le famiglie, attua azioni volte al rafforzamento di concetti quali l'educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

Art.9

Il Collegio docenti promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno; prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata; promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo sul territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti; prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

Art. 10

I genitori sono coinvolti nelle azioni di formazione/informazione, istituite dalla scuola, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo; sono attenti ai comportamenti dei propri figli; vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti; conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità; conoscono le sanzioni previste da regolamento d'Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

Art. 11

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come bullismo: la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del singolo o del gruppo, specie se reiterata; l'intenzione di promuovere l'isolamento della vittima.

RIENTRANO NEL CYBERBULLISMO i comportamenti qui di seguito riportati e definiti devianti dal dipartimento per la giustizia minorile e di comunità

FLAMING: Traduzione letterale: Lite furibonda

Il battagliare verbalmente online attraverso messaggi elettronici, violenti e volgari, tra due contendenti che hanno lo stesso potere e che quindi si affrontano ad armi "pari", non necessariamente in contatto nella vita reale, per una durata temporale delimitata dall'attività online condivisa.

HARASSMENT : Traduzione letterale: Molestia, vessazione.

L'invio ripetuto nel tempo di messaggi insultanti e volgari attraverso l'uso del computer e/o del videotelefonino. Oltre a e-mail, sms, mms offensivi, pubblicazioni moleste su blog, forum e spyware per controllare i movimenti online della vittima, le telefonate mute rappresentano la forma di molestia più utilizzata dagli aggressori soprattutto nei confronti del sesso femminile.

CYBERSTALKING: Traduzione letterale: Molestia informatica. Comportamento in rete offensivo e molesto particolarmente insistente e intimidatorio tale da fare temere alla vittima per la propria sicurezza fisica.

DENIGRATION: Traduzione letterale: Denigrazione Attività offensiva intenzionale dell'aggressore che mira a danneggiare la reputazione e la rete amicale di un'altra persona, concretizzabile anche in una singola azione capace di generare, con il contributo attivo non necessariamente richiesto, degli altri utenti di internet ("reclutamento involontario"), effetti a cascata non prevedibili.

OUTING AND TRICKERY: Traduzione letterale: Outing: rivelazione, venire allo scoperto. **TRICKERY:** frode, inganno.

Comportamento che consiste nel pubblicare o condividere con terze persone le informazioni confidate dalla vittima in seguito a un periodo di amicizia in cui si è instaurato un rapporto di fiducia. L'aggressore pubblica su un Blog o diffonde attraverso e-mail o altre applicazioni, senza alcuna autorizzazione dell'interessato, le confidenze spontanee (outing) dell'amico e le sue fotografie riservate o intime. Oppure può sollecitare l'"amico" a condividere online dei segreti o informazioni imbarazzanti su se stesso, su un compagno di classe, su un amico comune o su un docente (trickery), per poi diffonderli ad altri utenti della rete

IMPERSONATION: Traduzione letterale: Personificazione, sostituzione di persona. Capacità di violare un account e accedere in modo non autorizzato a programmi e contenuti appartenenti alla persona intestataria dello stesso.

EXCLUSION (comportamento a rischio) Traduzione letterale: Esclusione, espulsione, estromissione.

Esclusione intenzionale di un soggetto, a opera di un aggressore, da un gruppo online ("lista di amici"), chat, post, game interattivo o da altri ambienti protetti da password.

SEXTING (comportamento a rischio) Traduzione letterale: Composto dalle parole sex (sesso) e texting (inviare SMS).

invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

REVENGE PORN: ovvero il reato che comprende cinque azioni vietate: inviare, consegnare, cedere, pubblicare, o diffondere foto o video "sessualmente espliciti" anche attraverso mezzi multimediali.

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità definisce:

Reati: flaming, harassment, cyberstalking, denigration, outing and trickery, impersonation; comportamenti a rischio: exclusion e sexting

Art.12 Provvedimenti disciplinari ed educativi

Il provvedimento disciplinare ha lo scopo di tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente. Il bullo e il cyberbullo che spesso non sono del tutto consapevoli della sofferenza provocata devono in primo luogo essere aiutati a comprendere le conseguenze del loro gesto nei confronti delle vittime mediante la condivisione del dolore e la riflessione sulla condotta sbagliata messa in atto. Chi si comporta da bullo e/o cyberbullo esprime a sua volta malessere, immaturità, insicurezza e scarsa autostima. Si privilegeranno, pertanto, sanzioni disciplinari di tipo riparativo, mediante lo svolgimento di attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica, solamente in casi di gravità e recidiva, si procederà all'allontanamento temporaneo dall'Istituto

I Provvedimenti disciplinari ed educativi, da individuare e concordare all'interno degli organi competenti:

- a. Azioni di tutoraggio dei compagni più deboli
- b. Percorsi di studio individuali mirati all'approfondimento del fenomeno, anche con la produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica degli episodi in oggetto
- c. Partecipazione ad attività di gruppo su temi relativi ad argomenti strategici che invitano a parlare di sé e delle relazioni (temi sull'amicizia, sui rapporti con i coetanei, sulla scuola, sulle attività del tempo libero, sulla famiglia...).
- d. Relazione informativa rivolta alla classe, relativa ai percorsi di approfondimento svolti
- e. Partecipazione guidata, insieme al Referente d'Istituto, all'organizzazione di

azioni informative sul fenomeno, quali incontri con le forze dell'ordine, attività progettuali etc

f. Partecipazione guidata ad azioni di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, quali collaborazione al riordino di materiali bibliotecari e/o pulizia di spazi attigui all'edificio g. Partecipazione ad iniziative di solidarietà promosse dalla scuola

h. Obbligo alla frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale

i. In casi di gravità e recidiva, si prevede l'allontanamento temporaneo dall'Istituto. j. Per quanto concerne il cyberbullismo, potranno anche essere attivate le procedure contenute nella Legge n° 71/ 2017 che prevede la formale segnalazione alle forze di polizia.

Vengono considerate deprecabili le condotte dei compagni sostenitori del bullo/cyberbullo perché, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso e il loro silenzio contribuiscono a rafforzare il comportamento del bullo/cyberbullo

Il presente Regolamento integra il regolamento d'Istituto vigente.